



Testo di attuazione

Coinvolgimento dei fedeli nella nomina del vescovo diocesano

Decisione del Cammino sinodale adottata dall'Assemblea sinodale il 3 febbraio 2022

(1) Il compito del vescovo diocesano è svolgere il suo servizio al popolo di Dio in un equilibrio tra la pluralità della Chiesa locale e l'unità della Chiesa universale. Tra le sue funzioni centrali vi è l'integrazione della Chiesa locale in quella universale, due istanze che devono operare congiuntamente nella nomina dei vescovi, fermo restando che, in linea con gli orientamenti del Concilio Vaticano Secondo, è il popolo di Dio nel suo insieme a dover figurare come soggetto agente. È per questo motivo che è urgente e opportuno coinvolgere maggiormente il popolo di Dio della Chiesa diocesana locale nella nomina dei vescovi, rispetto a quanto fatto fino ad ora.

(2) Al can. 377, § 1, il Codex Iuris Canonici (CIC) prevede due possibilità tra loro equivalenti per la nomina dei vescovi: "Il Sommo Pontefice nomina liberamente i Vescovi, oppure conferma quelli che sono stati legittimamente eletti." Nel prosieguo, tuttavia, il Codice non approfondisce la questione del diritto di scelta, soffermandosi solamente sul diritto di nomina spettante al Pontefice ai fini del quale i vescovi e le conferenze episcopali predispongono liste di candidati che, comunque, non hanno carattere vincolante per il Pontefice. Nella Repubblica Federale Tedesca la nomina dei vescovi è una delle cosiddette "res mixtae" (materie miste) di Chiesa e Stato e dunque assoggettata non solo al diritto interno alla Chiesa prescritto dal CIC, ma anche alle pertinenti convenzioni concordatarie nell'ambito della Conferenza Episcopale Tedesca.

(3) I Concordati hanno piena prevalenza giuridica sul diritto canonico (can. 3 CIC). In base ai Concordati nella sfera della Conferenza Episcopale Tedesca, il capitolo dei canonici e i vescovi compilano liste di candidati per la Sede Apostolica dalle quali il Papa secondo il Concordato con la Baviera (Bayerisches Konkordat) sceglie liberamente un presule, mentre - secondo il Concordato con la Prussia (Preußenkonkordat) e il Concordato con il Baden (Badisches Konkordat) - predispone una terna di candidati dalla quale il relativo capitolo dei canonici dovrà a sua volta scegliere un vescovo a scrutinio libero e segreto. Si osservi in proposito che all'epoca della stipula dei Concordati il capitolo dei canonici era l'unico organo consultivo del vescovo. Nel corso del tempo sono stati istituiti ulteriori organi consultivi che in futuro, nel rispetto dello spirito dei Concordati, dovranno essere coinvolti nel processo di nomina dei vescovi.

Delibera

(4) Verrà elaborato ed emanato regolamento modello per l'impegno volontario dei vari capitoli dei canonici nel processo di nomina dei vescovi, nel quale si raccomanderà ai membri dei capitoli diocesani, in occasione di un'imminente nomina vescovile, di impegnarsi spontaneamente ad adottare la seguente procedura: il Consiglio sinodale della Diocesi¹ elegge un organo composto dallo stesso numero di membri del capitolo dei canonici con la funzione di coadiuvare il capitolo nell'esercizio dei propri diritti durante il processo di nomina dei vescovi. Dovranno essere osservati i seguenti criteri minimi:

- I membri dell'organo saranno selezionati in modo da garantire l'equità di genere e generazionale.
- I membri dell'organo codecidente saranno soggetti alle stesse norme in materia di riservatezza valide per i membri del capitolo diocesano. Ciò vale in particolare per il segreto pontificio.
- Insieme al capitolo dei canonici tale organo definirà una lista di candidati idonei che il capitolo inoltrerà alla Sede Apostolica.
- Nelle diocesi nelle quali vigono il Concordato prussiano o quello con il Baden, il capitolo dei canonici prima di eleggere un vescovo dalla terna proposta dalla Sede Apostolica, si impegna anche a consultare l'organo di codecisione eletto dal Consiglio sinodale diocesano. L'organo ha il diritto di formulare a maggioranza una raccomandazione di elezione per il capitolo dei canonici.

Il regolamento modello prevede anche opportune disposizioni che disciplinano eventuali casi di controversie.

Motivazione

(5) Il diritto canonico prevede fino ad ora per il popolo di Dio delle Chiese diocesane solo una possibilità di partecipazione alquanto limitata e indiretta nel senso che il Legato pontificio può richiedere "anche singolarmente e in segreto il parere di altri, del clero diocesano e religioso, come pure di laici distinti per saggezza" (can. 377, § 3 CIC). Il diritto concordatario, invece, non contempla alcun diritto di partecipazione dei fedeli. Per contro, dal punto di vista ecclesiologicalo, appare opportuno coinvolgere l'intero popolo di Dio della diocesi nel processo di nomina vescovile, e dunque anche i sacerdoti non facenti parte del capitolo dei canonici, i diaconi e i fedeli non ordinati. Nell'attuale cornice del diritto canonico e concordatario, sono possibili le seguenti forme di partecipazione del popolo di Dio diocesano: un diritto di partecipazione alle decisioni in sede di compilazione della lista dei candidati e un diritto ad essere consultato prima della selezione da tale lista. Questi due diritti possono essere realizzati attraverso un impegno volontario da parte dei vari capitoli dei canonici a garantire la partecipazione del popolo di Dio.

¹ Cfr. il testo di attuazioni "Consultarsi e decidere insieme".